

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Mario SCANO	Presidente
Antonio CONTU	Consigliere
Maria Elisabetta LOCCI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti:

a) della società Kongsberg Sardegna s.r.l., C.F. 02700540921, in liquidazione, con sede legale in Roma, via Poggio Verde n. 34, in persona del legale rappresentante, ovvero Andrea Pio BURRELLI, nato a Poggiardo il 2 luglio 1952 e residente in Roma, via Pallanza n. 39, in qualità di Liquidatore;

b) Sig. MERLO Carlo, C.F. MRLCRL65E25H501U, nato a Roma il 25 maggio 1965, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario NAPOLEONE, del Foro di Cagliari, Francesco DE PETRIS e Andrea DE PETRIS, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Cagliari, via Palomba n. 64;

c) Sig. Pier Angelo MONTANUCCI, C.F. MNTPNG46R20C845U, nato a Collazzone (PG) il 20 ottobre 1946, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio LEMME e Antonella ANSELMO, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Antonio DE TONI, sito in Iglesias, via Roma n. 17;

d) Sig. Alberto VETRIANI, C.F. VTRLRT49B03G274X, nato a Palestrina il 3 febbraio 1949 rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola MAZZERA, del Foro di Roma, e Roberto MURGIA, del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cagliari, via Alghero n. 45.

Visto l'atto di citazione, depositato in data 26 novembre 2012 e iscritto al n. 22.865 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2013, il relatore Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Antonietta BUSSI, e gli Avvocati: Andrea DE PETRIS, Antonio DE TONI e Roberto MURGIA, nell'interesse dei convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 26 novembre 2012, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la società Kongsberg Sardegna s.r.l. in persona del rappresentante legale ed i signori MERLO, MONTANUCCI e VETRIANI in qualità di amministratori di diritto o di fatto della società medesima, per vederli condannare al risarcimento, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, della complessiva somma di € 1.319.635,00, o di quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Il Procuratore Regionale, premesso che la Società Kongsberg aveva indebitamente utilizzato contributi pubblici erogati a titolo di anticipazione da parte del Ministero dell'Industria, ora Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge n° 488/1992, di importo pari al danno contestato, ha in tal modo ricostruito i fatti posti a fondamento della pretesa erariale.

La società Kongsberg, allora amministrata da Pier Angelo MONTANUCCI, aveva presentato domanda di finanziamento (n. 94633-11 del 18 novembre 2002), con annessi business plan e scheda tecnica, per l'avvio di una nuova attività di monitoraggio georeferenziato su banche dati.

La Banca concessionaria prescelta per l'istruttoria, Banca per il Leasing Italease S.p.A. con sede a Milano, aveva delegato per la gestione della pratica il Banco di Sardegna S.p.A..

Nella richiesta di agevolazione l'impresa si era impegnata a:

- 1) assumere 31 unità di personale a regime (1 dirigente, 28 impiegati e 2 operai) da addestrare per l'utilizzo degli impianti;
- 2) raggiungere un valore di produzione effettiva, a regime, di 3.583.000,00 euro;
- 3) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'iniziativa;
- 4) trasmettere alla banca concessionaria dichiarazioni periodiche attestanti lo stato di avanzamento del programma e gli eventuali scostamenti da esso.

Il decreto ministeriale di concessione (D.M. 123747 del 23 giugno 2003), aveva previsto che l'iniziativa fosse ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento, ossia il 23 giugno 2005; che il programma di formazione fosse avviato entro dodici mesi e, infine, che l'impresa comprovasse l'apporto di capitale proprio per 1.836.000.00 euro, ai fini dell'erogazione delle diverse quote di contribuzione.

Il costo complessivo dell'iniziativa era stato quantificato in euro 4.359.000,00, di cui 207.000,00 euro per progettazione studi e assimilabili; 711.000,000 euro per opere murarie e assimilabili; 3.411.000,00 euro per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

La prima quota del finanziamento, di 1.319.635,00 euro, era stata liquidata in data 24.10.2003, da parte della Banca per il Leasing Italease, a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza fideiussoria da parte del beneficiario (contraddistinta dal n. 27600167225).

In data 22.02.2005 la società, con nota a firma dell'Amministratore unico, Carlo MERLO, nel frattempo subentrato al MONTANUCCI, aveva chiesto una proroga di sei mesi del termine per l'ultimazione dei lavori, adducendo cause di forza maggiore (principalmente, ritardi nelle forniture da parte di imprese estere).

Il Banco di Sardegna, per inoltrare tale richiesta al Ministero, aveva invitato la Kongsberg Sardegna a esibire una serie di documenti. Tra questi, copia autentica dei titoli di spesa relativi alla parte di investimento realizzato, e dichiarazione sostitutiva attestante la corrispondenza dei medesimi titoli con gli impianti presenti presso l'unità produttiva.

In data 3 gennaio 2006, la società richiedeva la modifica del regime di erogazione in tre quote (in luogo delle due previste), rappresentando le stesse difficoltà manifestate nell'istanza di proroga.

L'Istituto di credito delegato, con nota del 22 febbraio 2006, si era pronunciato a favore della richiesta, evidenziando peraltro che dalle verifiche effettuate era risultato che lo stato di attuazione del programma al 9 agosto 2004 non aveva raggiunto il previsto 50% (alla stessa data il MERLO aveva dichiarato che le spese sostenute erano pari al 52,22%), e che lo stesso non sarebbe potuto essere ultimato entro il termine, ancorché prorogato.

Infatti, ha sottolineato parte attrice, i funzionari incaricati dal Banco di Sardegna (come emerge dal verbale di accertamento tecnico datato 15 settembre 2005, seguito dal sopralluogo dell'11 novembre 2005) avevano riscontrato: che la percentuale di realizzazione delle opere murarie era pari al 7,13% (corrispondente ad un importo di 50.712,00 euro sui 711.394,02 euro previsti per tale categoria di spesa); che il cantiere era chiuso da qualche mese; che i lavori non erano stati portati avanti neppure alla data del secondo accesso (da cui l'impossibilità di ultimare i lavori nel termine stabilito, tenuto conto anche dell'eventuale proroga, non formalmente concessa).

Peraltro, la Banca, con riferimento alla richiesta modifica del regime di erogazione, preso atto del perdurante inadempimento della società in merito all'esibizione in originale della documentazione dei lavori eseguiti, aveva inoltrato al Ministero, in data 28 giugno 2006, proposta di revoca dell'agevolazione (ex art. 8 comma 1, lettera c) del DM n. 527/1995).

L'Amministrazione, in data 7 gennaio 2008, aveva inviato alla ditta Kongsberg la comunicazione di avvio della procedura di revoca, facendo riferimento anche alla segnalazione della Guardia di Finanza.

Conseguentemente, era stato adottato il provvedimento di revoca definitivo, n. 58525 del 24.07.2008, con il quale era disposto il recupero dell'importo liquidato.

Parte attrice ha, quindi, evidenziato che, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, era emerso che la società, per mezzo degli Amministratori di fatto e di diritto (Alberto VETRIANI, Pier Angelo MONTANUCCI e Carlo MERLO), aveva conseguito e utilizzato il finanziamento in violazione delle norme e prescrizioni che disciplinano le modalità e i vincoli di destinazione delle agevolazioni statali, utilizzando titoli di spesa relativi a operazioni commerciali insussistenti, al fine di dimostrare costi mai sostenuti e ricorrendo, con il coinvolgimento di società operanti all'estero, ad artifici documentali o ad altri meccanismi fraudolenti, volti a far lievitare gli importi delle cessioni.

In particolare, come dettagliatamente descritto nel rapporto della Guardia di finanza:

a) la fattura n. 8 dell'1.07.2004 di 725.000,00 euro, intestata a Casper Communication è risultata riferita a operazione inesistente, in quanto il rappresentante legale di tale società (Antonio Alemanno) aveva dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti con la Kongsberg; tale circostanza era confermata dai controlli eseguiti sulla contabilità della Casper (la fattura era stata emessa a favore di altro soggetto). Inoltre, sul punto, parte attrice ha riferito che l'Alemanno aveva ricevuto un versamento di 300.000,00 euro da parte della Kongsberg, sotto forma di pagamento della contestata fattura, su un conto acceso, nello stesso giorno di emissione del titolo, allo scopo di consentire il movimento finanziario. Al versamento era seguita l'immediata restituzione di gran parte dell'importo (euro 280.000,00) in favore della ditta DB Evolve, del Vetriani;

b) le numerose fatture, provenienti dalla AZ Global Research & Engineering (n. 1-1-04; 1-2-04; 2-1-04; 2-2-04; 1-1-05, per un totale di 1.500.000,00 euro) erano risultate, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale Andriy Zhalo TYTARENKO, non corrispondenti al valore delle forniture effettivamente rese.

Il meccanismo posto in atto (reso possibile dalla circostanza che il VETRIANI fosse socio della società AZ Global), consisteva nell'aumentare ad arte il costo del materiale informatico da acquistare, simulando rapporti commerciali tra società, attraverso la stipula di contratti di fornitura, aventi a oggetto pochi hardware e software (che si sono rivelati delle versioni dimostrative); tali contratti erano collegati con altre operazioni negoziali, anche queste fittizie, volte a coprire il rientro in Italia delle somme pagate alla AZ Global, tramite rimesse a favore di società riconducibili ai soggetti individuati quali responsabili (la M&M Partners, appartenente al MONTANUCCI e al MERLO e socia della Kongsberg Sardegna; la Evolve S.r.l. e la Vetriani & Partners S.r.l. entrambe di proprietà del VETRIANI).

Le dichiarazioni rese dal TYTARENKO hanno trovato conferma: a) nei sopralluoghi effettuati, a seguito dei quali le componenti informatiche acquistate dalla AZ Global, costituite da un DVD e da un CD, si erano rivelate non operative, ma delle semplici DEMO (cfr. dichiarazioni di Marco FERRARA, responsabile commerciale della Kongsberg); b) nella circostanza che un programma analogo (denominato ISSRDD) era stato oggetto di

contrattazione la Business Promotion (del VETRIANI) e lo stesso TYTARENKO, per un importo di euro 60.000,00 (cfr. dichiarazioni di Massimo RIGNANI LOLLI, socio e amministratore della Business Promotion).

A fronte di tali fatti, Carlo MERLO, in veste di amministratore e rappresentante legale della Kongsberg, aveva reso diverse dichiarazioni alla Banca concessionaria, attestando, contrariamente a quanto accadeva nella realtà, che la società aveva maturato i requisiti per conseguire le altre quote di finanziamento, e per mantenere quelle già ricevute (attestazione del 10.11.2004, in cui si certificava che erano state sostenute spese per 2.276.468,01 euro e che lo stato dei lavori era pari al 52% circa dell'investimento; attestazione del 28.02.2005, in cui si certificava che erano stati realizzati investimenti nel 2004 pari a 2.319.201,83 euro; attestazioni del 03.05.2005 e del 20.12.2005, in cui si certificava che i titoli di spesa erano rispondenti ai beni acquisiti; attestazioni del 03.05.2005 e del 10.07.2007, in cui si certificava che le spese sostenute erano pari, rispettivamente, a 2.331.561,99 euro e a 2.673.555,71 euro).

Dalle ricostruzioni operate sulle movimentazioni bancarie effettuate dalla società beneficiaria, volte a comprovare i pagamenti corrispondenti ai titoli di spesa utilizzati in sede di rendicontazione, la Guardia di finanza è giunta alla conclusione che i soci della Kongsberg Sardegna non abbiano sopportato alcun esborso di denaro, al fine di concorrere, nella misura prevista, alla realizzazione dell'iniziativa attraverso l'apporto di capitale proprio.

Anche con riguardo alla costruzione del manufatto, ha poi precisato parte attrice, sono emerse anomalie e irregolarità, posto che il titolare della ditta all'uopo incaricata (sig. Ambrogio SULIS) aveva dichiarato di non aver potuto portare avanti i lavori poiché la società non aveva fornito gli elaborati progettuali necessari, nonostante le numerose richieste da parte dell'impresa (circostanza confermata dal geom. Ignazio Milia, che aveva ricercato, per conto della Kongsberg, le aziende disposte a eseguire i manufatti edili). Infine, il manufatto non è stato completato e versa in totale abbandono, come confermato dalle rilevazioni fotografiche effettuate dalla Guardia di Finanza il 23 luglio 2007 (risulta realizzata solo la struttura portante del capannone).

Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio erariale, il Pubblico Ministero ha formulato l'invito a dedurre, ex art. 5, comma 1, della legge n° 19/1994 (nel testo sostituito dalla legge n° 639/1996, art. 1, comma 3 bis), ai signori Carlo MERLO, Pier Angelo MONTANUCCI, Alberto VETRIANI, in qualità di amministratori, anche di fatto, della Kongsberg S.r.l., ed alla società medesima.

In risposta all'invito hanno depositato memorie difensive il MERLO e il VETRIANI, sostenendo in sintesi quanto segue.

Il MERLO ha sostenuto di essere privo di legittimazione passiva, giacché persona fisica, ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale.

Avuto riguardo al merito della vicenda ha rilevato:

- di essere stato nominato Amministratore unico della società in un periodo successivo alla richiesta di finanziamento, di talché la responsabilità per i fatti precedenti a tale data, andrebbe ascritta esclusivamente al MONTANUCCI e/o al VETRIANI, ideatore del progetto;

- il coinvolgimento della propria persona nell'iniziativa imprenditoriale, per opera dello stesso VETRIANI, era dovuta alle sue elevate disponibilità finanziarie (come dimostrato dalla stipula della polizza assicurativa, garantita con fideiussione personale, a copertura dell'erogazione ministeriale, e dal conferimento di somme alla Kongsberg, personalmente e a mezzo della M&M Partners s.r.l.);

- la carica nella direzione della società era stata determinata da divergenze con il MONTANUCCI, a causa della sua gestione poco trasparente;

- i versamenti effettuati alla M&M Partners, nel 2003 e 2004, non concretizzerebbero una distrazione di fondi, ma un temporaneo utilizzo di una piccola parte, subito reintegrata nelle casse della Kongsberg;

- le proprie attestazioni (datate 10.11.2004 e 28.02.2005) non miravano ad ottenere ulteriori quote di finanziamento, ma solo a una dilazione dei tempi di realizzazione del progetto previa rimodulazione dello stesso;

- infine, l'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'Amministrazione farebbe venir meno la titolarità dell'azione in capo alla Procura.

Il VETRIANI ha sostenuto che la decisione sulla propria asserita responsabilità non rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei conti, non avendo adottato alcuno degli atti gestori integranti la condotta illecita contestata alla Kongsberg.

Ha poi, a sua volta, eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione, poiché il presunto occultamento doloso sarebbe venuto meno prima dell'informativa della Guardia di Finanza, risalente al 25.06.2007, essendo in atti la corrispondenza tra Banco di Sardegna e la Banca per il Leasing Italease, che evidenzerebbe le carenze nell'attuazione del programma e, ancora, che essendo la quota di finanziamento erogata alla società assistita da polizza fideiussoria rilasciata dall'INA Assitalia, quest'ultima avrebbe attivato, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale da parte di Equitalia, un procedimento di sequestro nei confronti di Carlo ed Enrica MERLO.

Nel merito ha precisato di non aver mai svolto il ruolo di amministratore di fatto, di non aver indebitamente conseguito le somme oggetto di finanziamento, tanto che dagli stessi atti del procedimento penale emergerebbe che il solo Carlo MERLO aveva "certificato" lo stato di avanzamento del progetto e movimentato il conto nel quale erano affluite le risorse pubbliche.

Tali deduzioni non sono state ritenute idonee ad evitare la chiamata in giudizio dei soggetti individuati quali responsabili, risultando dagli atti che la società, per mezzo degli Amministratori di fatto e di diritto, avrebbe conseguito i benefici economici con artifici contabili e documentali, facendo ricorso a fatture di altre società (Casper Communication e, in misura più rilevante, la AZ Global Research & Engineering), emesse a fronte

di operazioni in tutto o in parte inesistenti, nell'ambito di intricati rapporti negoziali posti in essere, principalmente, attraverso le aziende del VETRIANI.

Secondo l'assunto accusatorio tale meccanismo sarebbe stato finalizzato a trarre in errore l'ente erogatore e ottenere i finanziamenti, a fronte di investimenti non effettuati, o effettuati in misura largamente inferiore a quella rendicontata.

I contributi percepiti costituirebbero pertanto il frutto di azioni delittuose (come da approfondite indagini della Guardia di Finanza), dirette a conseguire indebiti vantaggi, senza che la società sopportasse alcun impegno finanziario, e sottraendo le risorse pubbliche al fine vincolato per cui erano state erogate.

In particolare, poi, a fondare la responsabilità dei convenuti, rileverebbero le seguenti circostanze: a) il MERLO avrebbe certificato spese notevolmente superiori a quelle effettivamente sostenute, al fine di mantenere le quote di finanziamento ottenute in anticipazione, e acquisire le successive, esibendo documenti fiscali rivelatisi irregolari, per far apparire come sussistente una realtà operativa, imprenditoriale e commerciale inesistente; b) egli, inoltre, sarebbe stato a conoscenza dei rapporti in essere tra VETRIANI e TYTARENKO, a vantaggio della Kongsberg, essendo destinatario di numerose email con cui il TYTARENKO lamentava di aver subito sopraffazioni, sotto il profilo finanziario; inoltre, in tali operazioni aveva avuto parte la società M&M Partners, di proprietà del MERLO stesso, e socia della Kongsberg; c) analoghe contestazioni sono state mosse al MONTANUCCI, amministratore unico della Kongsberg fino al 10 maggio 2004, il quale avrebbe comunque continuato a esercitare un ruolo attivo, nell'ambito dell'iniziativa finanziata, attraverso la M&M Partners di cui deteneva il 50% delle quote (l'altro 50% era di proprietà del MERLO); d) in particolare poi, il MONTANUCCI avrebbe avviato le trattative con TYTARENKO per la fornitura del programma ISSRD, in cui erano state fissate le modalità attraverso le quali le somme pagate dalla Kongsberg, nettamente sovrastimate, tornassero nella disponibilità delle altre società di proprietà dei soggetti coinvolti; e) era stato a sua volta destinatario delle email con le quali erano precisati i diversi passaggi volti a perfezionare lo schema illecito.

Infine, il VETRIANI, come confermato dai numerosi elementi testimoniali raccolti, sarebbe stato il regista degli articolati e artificiosi rapporti negoziali, già sommariamente descritti, attraverso le società di cui era proprietario o su cui esercitava il controllo, intrattenendo rapporti, inoltre, con la Casper Communication, della quale era stata utilizzata la fattura n. 8 del 1° luglio 2004, non riferibile ad alcuna transazione.

Alla luce delle emergenze probatorie acquisite all'esito dell'inchiesta, il Procuratore regionale ha evidenziato che sussisterebbe la responsabilità a titolo di dolo di tutti i chiamati in causa, ritenendo prive di fondamento, in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di società beneficiarie di pubbliche contribuzioni, ampiamente illustrata in citazione, le eccezioni formulate dal MERLO e dal VETRIANI sul difetto di giurisdizione del giudice contabile e sulla carenza di legittimazione passiva.

Né, secondo l'assunto accusatorio, potrebbe essere condivisa l'eccezione di prescrizione dell'azione, tenuto conto del complesso procedimento amministrativo previsto per la concessione dei finanziamenti, in cui nessun

rilievo assumerebbe il carteggio intercorso tra la Banca delegata e la banca concessionaria al fine dell'individuazione del dies a quo.

Analogamente, l'attivazione delle procedure per l'escussione della polizza fideiussoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, non costituirebbe elemento tale da condizionare l'esercizio dell'azione erariale, diretta all'accertamento di responsabilità personali, che potrebbe essere inibita esclusivamente dal venir meno dell'intero danno.

Nell'evidenziare che in sede penale è stata pronunciata sentenza di patteggiamento nei confronti del MERLO, ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 640 bis e 316 bis del codice penale, oltre che di reati tributari, in concorso con gli altri soggetti convenuti (sentenza n. 282 del 21 gennaio 2011), e che tale pronuncia non sarebbe stata superata dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (l'illegittimità rilevata riguarderebbe la non configurabilità del concorso dei reati di frode fiscale e di truffa aggravata), il Procuratore Regionale ha chiesto la condanna di tutti i convenuti per l'intero ammontare del danno dedotto in citazione, o per quello diverso che dovesse risultare in corso di causa.

Il signor Carlo MERLO, si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Mario NAPOLEONE, Francesco DE PETRIS e Andrea DE PETRIS, depositando all'uopo memoria in data 24 aprile 2013, con la quale sono state formulate, in via preliminare le seguenti eccezioni:

a) difetto di competenza territoriale della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, poiché per l'individuazione del foro competente dovrebbero trovare applicazione gli articoli 18 e 19 (foro generale delle persone fisiche e giuridiche) o 20 (foro facoltativo) del codice di procedura civile.

Conseguentemente, sia in base al foro generale delle persone fisiche (tutti i convenuti risiedono in Roma) sia in base al foro facoltativo (il contributo è stato deliberato ed erogato a Roma, presso il Ministero concedente), il Giudice competente a decidere la causa dovrebbe essere individuato nella Sezione Giurisdizionale per il Lazio;

b) improcedibilità della domanda attrice, per carenza di interesse ad agire, poiché difetterebbe un danno erariale definitivamente accertato. Allo stato, secondo la prospettazione della difesa, non vi sarebbe stata alcuna pronuncia di accertamento delle responsabilità, sia perché la sentenza penale di patteggiamento sarebbe stata annullata, e perciò priva di valore probatorio nel presente giudizio, sia in ragione della stipula di una polizza fideiussoria che, ove escussa, per effetto del pagamento da parte del fideiussore estinguerebbe l'intero credito risarcitorio;

c) difetto di legittimazione passiva, in quanto il MERLO, come risulterebbe dalle visure camerali prodotte, non avrebbe svolto il ruolo di amministratore, ma quello di componente del Consiglio di Amministrazione, dal 12 maggio 2004. Egli, pertanto, non avrebbe agito in proprio, di talché del suo operato dovrebbe essere chiamata a rispondere solo la Kongsberg e, in ogni caso, non potrebbe rispondere per i fatti svoltisi precedentemente all'assunzione della carica, per i quali difetterebbe appunto, la legittimazione;

d) prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto al risarcimento del danno, posto che il contributo è stato erogato nel 2003 e le condotte contestate riguarderebbero il periodo 2003 -2006, per cui la fattispecie dannosa (Sezioni Riunite, n. 62/A del 25 ottobre 1996) si sarebbe perfezionata nel quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione. L'azione dovrebbe ritenersi parimenti prescritta anche qualora si volesse considerare come dies a quo del decorso del termine quello della conoscenza del danno in capo all'Amministrazione, in quanto le missive con cui la Kongsberg comunicava che lo stato di realizzazione del programma era in ritardo, rispetto ai termini del finanziamento, risalirebbero agli anni 2004-2006, così come la proposta di revoca da parte della banca concessionaria (datata 28 giugno 2006).

Nel merito, è stato sostenuto che nella vicenda difetterebbe la responsabilità del MERLO sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

a) nei suoi confronti non sarebbe intervenuta alcuna dichiarazione di responsabilità, posto che il giudizio penale sarebbe tuttora pendente a seguito dell'annullamento della sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari operata dalla Corte di Cassazione;

b) egli sarebbe estraneo ai fatti contestati e agli addebiti mossi e inoltre, essendo stato convenuto quale amministratore della società, la valutazione del comportamento dovrebbe essere limitata al periodo di permanenza nella carica, con esclusione del vincolo di solidarietà. Sul punto è stato precisato che il MERLO non avrebbe svolto l'incarico di amministratore unico della Kongsberg, ma fece parte del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai signori Giacinto SABELLOTTI e Alberto VETRIANI (per cui la responsabilità eventualmente accertata andrebbe ripartita tra tutti i membri del Consiglio), assumendo la carica di Presidente, per sostituire l'amministratore unico Pier Angelo MONTANUCCI revocato. Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/5/2004 gli furono affidati i compiti di gestione, e al SABELLOTTI fu delegata la responsabilità della gestione operativa e contabile poiché commercialista. In particolare poi quest'ultimo, oltre ad essere il contabile della società, avrebbe svolto un ruolo di raccordo tra il VETRIANI e il MERLO, coinvolgendolo nell'affare (come si desumerebbe dalle dichiarazioni del RIGNANI LOLLI e dal rapporto della Guardia di Finanza). Inoltre, sempre il SABELLOTTI, avrebbe materialmente predisposto le dichiarazioni sottoscritte dal MERLO in buona fede, di talché ove ritenuta sussistente, la responsabilità erariale andrebbe ravvisata in capo al SABELLOTTI, e a tali fini né è stata chiesta la chiamata in causa;

c) il MERLO sarebbe la vittima del programma ideato e attuato dal VETRIANI. In particolare, il contributo venne erogato in epoca antecedente all'assunzione del ruolo di componente del consiglio di amministrazione e, sempre prima del suo insediamento, vennero prelevati circa 700.000,00 euro e altri € 300.000,00 circa, il tutto per provvedere al pagamento delle contestate fatture di Casper Communication e di AZ Global Research. Gli importi pagati a dette società non avrebbero avuto, in nessun caso, e neppure in minima parte, come destinazione finale il MERLO o soggetti a lui riferibili (come da dichiarazioni di Alemanno e TYTARENKO), essendo pervenuti al VETRIANI o a società a lui riferibili (la DB Evolve, Business Promotion e la stessa AZ Global di cui VETRIANI sarebbe socio al 50%);

d) risulterebbe, infine, documentato che le somme prelevate dai conti Kongsberg Sardegna e transitate su soggetti riferibili a Carlo MERLO (M&M Partners e Enrica MERLO) pari a circa €. 800.000,00 sarebbero rientrate tutte nella casse della società. Anzi, il MERLO avrebbe investito personalmente nella società altre somme, andate completamente perdute, ed avrebbe rilasciato garanzie personali per ottenere la polizza fideiussoria, non traendo dall'intera operazione alcun beneficio a titolo personale.

Nel ritenere che la responsabilità e il danno conseguente, ove configurabili e sussistenti, andrebbero attribuiti in primo luogo a VETRIANI e al MONTANUCCI e sussidiariamente al SABELLOTTI, sono state formulate le seguenti conclusioni, precedute dalla richiesta di essere autorizzati chiamare in causa ex art. 269 c.p.c., il dott. Giacinto SABELLOTTI e che a tali fini venga rinviata l'udienza di discussione, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.:

- in via preliminare che venga dichiarato il difetto di competenza territoriale di questa Sezione, con rimessione del processo dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio;

- in subordine e salvo gravame, che venga respinta la domanda della Procura perché inammissibile, improponibile, prescritta e infondata;

- in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, che venga accertata la responsabilità personale dei singoli concorrenti convenuti e il profilo doloso o colposo della condotta di ciascuno, con conseguente determinazione della misura del danno a ciascuno ascrivibile e condanna al risarcimento in misura corrispondente al grado di colpa e alla misura di danno causalmente determinata, col beneficio di escussione di coloro che hanno agito con dolo;

- in caso di condanna solidale e salvo gravame, che il MONTANUCCI Pierangelo, Vetriani Alberto e Sabellotti Giacinto, siano condannati a manlevare e tenere indenne Carlo MERLO da tutte le somme che questi fosse tenuto a pagare in dipendenza del vincolo della solidarietà per la parte di responsabilità e di danno imputabile agli altri concorrenti in base al loro grado di colpa;

- in estremo subordine, che venga fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito;

- in ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.

In via istruttoria, è stato chiesto che venga disposta CTU contabile per la ricostruzione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita della Kongsberg Sardegna.

Il signor Pier Angelo MONTANUCCI, si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Fabrizio LEMME e Antonella ANSELMO, ed ha depositato comparsa di risposta in data 23 aprile 2013, con la quale ha preliminarmente precisato di aver ricoperto cariche di vertice in una serie di società (Commerciale Romana S.r.l.; AIA Italia S.p.A.; Kongsberg Sardegna e Kongsberg Calabria; M&M Commerciale S.r.l. e MEC Costruzioni S.r.l.) in cui aveva quale socio di riferimento il signor MERLO.

Peraltro, egli rassegnava le proprie dimissioni da tutte tali cariche a decorrere dal 4 marzo 2004, giacché aveva maturato il sospetto che le operazioni di tali società mascherassero, in realtà, un progetto criminoso

architettato, a sua completa insaputa, dal VETRIANI e dal MERLO, sospetto che avrebbe trovato conferma nell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per indagini preliminari.

Conseguentemente, le condotte delittuose, reiterate nell'arco di due anni e mezzo, in esecuzione di un disegno criminoso, organizzato, predisposto e eseguito dai soggetti previamente indicati, non potrebbero assurgere a presupposto di alcuna responsabilità erariale nei suoi confronti.

E' stato, poi, precisato che per i medesimi fatti risulta tuttora pendente processo penale contraddistinto dal n. 9854/07R., con udienza preliminare fissata al 7 maggio 2013.

Data la sostanziale coincidenza tra i fatti materiali descritti dalla Procura contabile e le ipotesi di reato contestate in sede penale, sarebbe, sia pur astrattamente, configurabile la nozione di fatto vincolante, inteso in chiave naturalistica e fenomenica.

Pertanto, è stata chiesta la sospensione del processo contabile in attesa della definizione di quello penale (sul punto è stato fatto richiamo alla sentenza della Sezione Marche, n. 2020/1998).

Inoltre, è stato evidenziato, l'estensione della responsabilità erariale in capo al privato beneficiario di finanziamenti pubblici, imporrebbe rigorosi criteri di accertamento, affinché la stessa non si tramuti in responsabilità oggettiva.

Occorrerebbe, conseguentemente, verificare i singoli addebiti e la loro riferibilità ai vari soggetti, in ragione della qualifica ricoperta nel periodo di riferimento.

Nella vicenda, secondo l'assunto difensivo, non sarebbero addebitabili, *rationae temporis*, al MONTANUCCI i fatti materiali ipotizzati dalla Procura, perché successivi alla sua cessazione dalla carica.

Né potrebbe ravvisarsi una responsabilità dello stesso quale socio (dopo la cessazione dalla carica) poiché, impregiudicata la questione della sottoponibilità dei soci alla giurisdizione contabile, nel merito si porrebbe un problema di legittimazione passiva, posto che nelle società a responsabilità limitata, stante l'autonomia patrimoniale, dei fatti dannosi causati ai terzi risponde il patrimonio sociale e l'amministratore in carica in tale momento.

Né potrebbero ravvisarsi elementi per la configurabilità di una responsabilità del socio in solido con l'amministratore.

E' stato rilevato, infine, che i finanziamenti furono erogati a seguito di stipula fideiussoria, per cui l'escussione della stessa farebbe venir meno il danno, mentre la mancata escussione, imputabile per negligenza all'Amministrazione, interromperebbe il nesso causale, divenendo causa primaria del presunto danno all'Erario.

E' stato conclusivamente richiesto che venga disposta la sospensione del giudizio, in attesa dell'accertamento dei medesimi fatti materiali in sede penale e, nel merito, che venga accertata l'assoluta estraneità del MONTANUCCI ai fatti contestati, con conseguente reiezione della domanda formulata dalla procura contabile.

L'Ingegnere Alberto VETRIANI, rappresentato dagli Avvocati Nicola MAZZERA e Roberto MURGIA, ha depositato comparsa di costituzione e risposta in data 23 aprile 2013.

Nell'articolato scritto difensivo è stata compiuta una dettagliata ricostruzione della vicenda, con ampio riferimento alle risultanze emerse nel corso del processo penale e alle dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini (in particolare dal TYTARENKO, dal RIGNANI LOLLI e dall'ALEMANNO), dalle quali emergerebbe, in buona sostanza, che al VETRIANI non potrebbe essere attribuita la qualifica di amministratore di fatto della Kongsberg Sardegna.

Tale qualifica, difatti, presuppone che l'attività posta in essere dal soggetto formalmente estraneo all'organo amministrativo rappresenti indice sicuro di un effettivo esercizio della funzione gestoria, sul piano di un rapporto paritario di cooperazione, se non di superiorità, con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi, mentre nel caso di specie non sarebbe emerso un solo atto di natura gestoria posto in essere dal VETRIANI.

In via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Cassazione (sentenza n. 295/2013), secondo cui la responsabilità sarebbe limitata a coloro i quali abbiano intrattenuto con la società destinataria di fondi pubblici un rapporto organico, dovendosi per esso intendere un rapporto caratterizzato dal formale affidamento di una carica in seno all'organo di riferimento.

Parrebbe, difatti, inconferente, il richiamo fatto dalla Procura attrice, secondo il quale la giurisdizione si estenderebbe anche al soggetto che si sia di fatto inserito nel procedimento che ha condotto all'assunzione della condotta dannosa, non potendosi ritenere che un simile rapporto possa insorgere tra l'Amministrazione e un soggetto ad essa totalmente sconosciuto, in assenza di alcun vincolo di servizio / impiego tra lo stesso e la persona giuridica responsabile del comportamento in danno della Pubblica Amministrazione. In altre parole, l'eventuale decisione in merito alla responsabilità del VETRIANI non rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei conti, non avendo egli assunto in seno alla società alcuna carica che gli garantisse rappresentanza e/o potere di agire in nome e per conto della stessa e non essendo, comunque a lui riconducibile alcun atto di ingerenza nell'attività dell'organo amministrativo della Kongsberg.

E' stata, inoltre, formulata eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, poiché assumerebbe valore determinante, ai fini del decorso del relativo termine, in ipotesi di occultamento doloso, la scoperta del fatto dannoso, qualunque sia il mezzo reale di conoscenza.

Non sarebbe, peraltro, necessaria, in capo all'amministrazione, la piena conoscenza dei fatti e della qualificazione giuridica ad essi attribuita in sede penale, bastando una notizia che possa determinarne la scoperta.

Rapportando tali principi elaborati dalla giurisprudenza contabile al caso di specie, sostiene la difesa, il presunto occultamento doloso sarebbe venuto meno ben prima dell'informativa della Guardia di Finanza, avendo il Banco di Sardegna evidenziato alla Banca concessionaria l'esito del sopralluogo compiuto in data 19

settembre 2005, con nota del 22 febbraio 2006, tanto che quest'ultima aveva inoltrato la proposta di revoca delle agevolazioni già in data 28 giugno 2006, in ragione della pretesa falsità delle dichiarazioni rese dal MERLO e della riscontrata impossibilità di portare a termine l'investimento (principale comportamento doloso cui sarebbe ricollegata la pretesa risarcitoria).

Nel merito, anche la difesa del VETRIANI ha fatto riferimento, in primo luogo, alla polizza fideiussoria e all'avvenuto esercizio dell'azione esecutiva di Equitalia nei confronti dell'INA Assitalia.

Quest'ultima, a sua volta, avrebbe introdotto un procedimento di sequestro conservativo in danno dei signori Carlo ed Enrica MERLO in seguito all'adozione, da parte del Tribunale di Roma, dell'ordinanza di sequestro conservativo datata 11 dicembre 2009.

Ne conseguirebbe che il danno non potrebbe dirsi attuale, attesa l'esistenza di una procedura esecutiva in corso, mentre qualora l'Amministrazione non fosse in grado di escutere la fideiussione, per negligenza ad essa imputabile (stesse deduzioni di MONTANUCCI) dovrebbe trovare applicazione l'art. 1, comma 1 quater della [legge n. 20/1994](#).

In ogni modo, il preteso danno cagionato all'Amministrazione, derivante dalla distrazione dei fondi pubblici, non potrebbe essere imputata al VETRIANI, posto che gli amministratori di diritto (MERLO e MONTANUCCI), avrebbero utilizzato le totalità delle somme erogate dal Ministero prima che lo stesso VETRIANI entrasse a far parte del Consiglio di Amministrazione della Kongsberg Sardegna, nel maggio 2004, e che fino a tale data non vi sarebbero stati passaggi di denaro tra i conti della predetta società e una qualsiasi delle società "riconducibili" al VETRIANI (a tale data le somme erogate sarebbero state esaurite).

Dei contributi pubblici avrebbero, quindi, disposto gli amministratori di diritto. In particolare, il MERLO avrebbe operato sui conti correnti della società e sarebbe stato il solo ad averne la possibilità anche quando non ricopriva più la carica di amministratore. Egli, inoltre, avrebbe distratto parte delle somme erogate dal Ministero per finalità esclusivamente personali, e al MERLO e al MONTANUCCI sarebbe "ritornata" la quasi totalità delle somme versate alla AZ Global per il tramite della comune società M&M Partners.

A tali soggetti sarebbe dunque riconducibile la responsabilità, secondo l'assunto difensivo, dovendosi escludere la qualifica di amministratore di fatto in capo al VETRIANI, vieppiù alla luce delle circostanze ed elementi più sopra descritti.

E' stato, infine precisato, ad ulteriore conferma del comportamento tenuto dagli amministratori di diritto che, paventata l'escussione della fideiussione, la compagnia di assicurazione rivolgeva la richiesta di farsi carico del pagamento non soltanto alla Kongsberg e ai coobbligati in solido ma, inspiegabilmente, anche alla Finavet S.r.l., titolare di una quota minoritaria della Kongsberg.

Ciò, a seguito della esistenza di una copia della polizza, in cui era riportata la sottoscrizione della Finavet (evidentemente contraffatta), in possesso dell'Assicurazione (come emerso dalle richieste di chiarimenti

inoltrate dalla Finavet all'INA Assitalia), mentre la copia conservata presso la beneficiaria indicava come unici coobbligati i fratelli MERLO e la M&M Partners.

Nonostante il disconoscimento della sottoscrizione operata dalla Finavet, l'INA, vistasi accolta la propria domanda cautelare, ha instaurato il procedimento ex art. 669 octies c.p.c., estendendo il contraddittorio alla predetta società la quale, nel corso del giudizio, reiterava il formale disconoscimento della sottoscrizione (l'INA rinunciava ad ogni pretesa nei confronti della Finavet).

Dalla descritta evenienza la difesa ha dedotto che, se effettivamente il VETRIANI fosse stato l'amministratore di fatto della Kongsberg, non sarebbe mai accaduto che qualcuno apponesse delle firme false, in nome della Finavet, amministrata dal VETRIANI stesso, e che la posizione di quest'ultimo sarebbe stata strumentalizzata dai reali titolari della Kongsberg (in particolare i fratelli MERLO).

All'esito delle articolate deduzioni, più sopra in sintesi riportate, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via pregiudiziale, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; b) in via preliminare, che venga accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno; c) nel merito, che venga integralmente rigettata la domanda avanzata dal Procuratore regionale nei confronti del VETRIANI, ovvero, in subordine, che lo stesso sia condannato al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio, come per legge.

La causa è stata discussa all'udienza del 4 dicembre 2013, nel corso della quale le parti hanno confermato le conclusioni in atti, con le seguenti precisazioni.

L'Avvocato DE PETRIS, nell'interesse del convenuto MERLO, ha richiamato le difese svolte in memoria, ed ha depositato copia della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di VETRIANI e SABELLOTTI, sottolineando che i fatti sarebbero sostanzialmente coincidenti. Per il MERLO, invece, sarebbe stata emessa sentenza di assoluzione. Ha, poi, insistito nella richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ossia il SABELLOTTI, che avrebbe svolto la funzione di raccordo tra il MERLO e il VETRIANI e gestito le operazioni contabili, di talché l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti sarebbe indispensabile.

L'Avvocato DE TONI, nell'interesse del MONTANUCCI, nel richiamare integralmente le difese in atti, ha a sua volta depositato la sentenza penale.

L'Avvocato MURGIA, nell'interesse del VETRIANI, si è riservato di produrre (esibendone una copia informale) copia autentica della sentenza penale emessa il 4 novembre nei confronti del proprio cliente, che escluderebbe l'esistenza di elementi sintomatici di gestione. Ha, conseguentemente chiesto che vengano concessi i termini per il deposito della pronuncia.

Il rappresentante del Pubblico Ministero si è opposto a tutte le richieste istruttorie e di integrazione del contraddittorio formulate dalle difese dei convenuti.

Nel merito della causa, sulle varie deduzioni ed eccezioni difensive, ha sottolineato in primo luogo che il danno, contrariamente a quanto asserito, sarebbe pienamente sussistente, posto che all'Amministrazione non sarebbe stato restituito alcunché, e non sarebbe stato realizzato alcun manufatto.

In ordine alla responsabilità dei convenuti, ha precisato che il MERLO sarebbe socio di tutta una serie di società satelliti, coinvolte nella gestione del finanziamento, ed avrebbe sottoscritto i documenti per far credere che lo stabilimento fosse in corso di realizzazione. Data la collocazione temporale dell'intervento, sussisterebbe appieno la responsabilità del MONTANUCCI il quale, dopo il maggio del 2005, avrebbe intrattenuto rapporti con il TYTARENKO. L'affare economico sarebbe sorto tra i tre soggetti (anche il VETRIANI) e la sovrapproduzione altererebbe il rapporto tra pubblico e privato. Il caos in cui era poi precipitata la società avrebbe impedito la realizzazione dell'intervento.

Per contro, il SABELLOTTI, non è stato citato perché nei suoi confronti non è stato ravvisato il rapporto di servizio.

Infine, sulle questioni pregiudiziali avanzate dalle difese dei convenuti, ha osservato che: a) la giurisdizione della Corte sugli amministratori di fatto è stata riconosciuta da un orientamento consolidato della Sezione Sardegna (sentenze n.803/2009 e 4/2010), e della Cassazione (sent. 20132/2004). In particolare, poi, per il VETRIANI, sarebbe evidente la funzione di regista dell'operazione e si sarebbe inserito nell'attività di gestione; b) sulla competenza territoriale, ha richiamato la [legge n. 658/1984](#) e le sentenze n. 746/2010 della Sezione d'Appello e n. 270/2012 della Sezione Sardegna; c) sulla eccezione prescrizione, ha richiamato quanto esposto in citazione, in risposta alle deduzioni formulate in sede di invito; d) sulla legittimazione passiva, ha richiamato la sentenza n. 1460/2008 della Sezione Sardegna.

Ha conclusivamente insistito per la condanna in solido di tutti i convenuti.

L'Avvocato DE PETRIS, in sede di replica, si è opposto all'acquisizione della sentenza penale in via informale e, nell'insistere per la richiesta di chiamata in causa del SABELLOTTI, ha precisato che lo stesso avrebbe ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, e svolto un ruolo chiave nella vicenda (come da rapporto della Guardia di Finanza), essendo inoltre delegato alla gestione contabile della società. In tal modo egli avrebbe ricoperto la funzione di amministratore di fatto con radicarsi della giurisdizione contabile, secondo quanto affermato dalla Procura. Infine, avuto riguardo all'insussistenza del danno, ha specificato che, se anche il contributo non è rientrato e il manufatto non è stato realizzato, vi sarebbe una fideiussione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale la Sezione deve esaminare le varie eccezioni proposte dalle difese dei convenuti. Vengono, conseguentemente, in rilievo:

1.A. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti, formulato dalla difesa del VETRIANI, alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Cassazione (sentenza n. 295/2013), in forza dei quali la responsabilità sarebbe limitata ai soggetti che abbiano intrattenuto con la società destinataria di fondi pubblici un rapporto organico, ossia caratterizzato dal formale affidamento di una carica in seno all'organo di riferimento, rimanendo esclusa nei confronti dei semplici soci o comunque delle persone fisiche, laddove non insignite di cariche sociali.

La tesi difensiva è manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni che seguono.

La Corte di Cassazione, con orientamento che può dirsi ormai consolidato (nel cui alveo si colloca anche la pronuncia richiamata dai difensori del VETRIANI), ha da lungo tempo affermato il principio secondo cui "rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in relazione a fatti commessi da un amministratore di ente, ancorché privato, destinatario di contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132). A tal fine va osservato che anche l'inserimento di fatto del funzionario nel procedimento illegittimo di deliberazione di spesa è produttivo di danno erariale del quale deve rispondere tale soggetto, come persona fisica" (Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19667; ord. n. 4511 del 1° marzo 2006; sentenza n. 22513 del 20 ottobre 2006).

In linea con detti pronunciamenti, questa Sezione (cfr., oltre le sentenze richiamate dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento e riportate in narrativa, le sentenze nn. 1460 del 13 giugno 2008; 2410 del 9 dicembre 2008, e 594 del 20 marzo 2009) ha avuto modo di affermare che non rappresentano elementi ostativi al sorgere del rapporto di servizio la natura privata del soggetto che è destinatario delle risorse finanziarie pubbliche, né il quadro di riferimento, e cioè le modalità di azione (di diritto pubblico o privato) nel quale si colloca la condotta produttiva del danno, essendo dato essenziale per il radicarsi della giurisdizione contabile la natura pubblica delle risorse finanziarie rispetto alle quali si è verificato il danno, e l'essere esse risorse destinate al perseguimento di uno scopo pubblico.

Nell'utilizzo di tali risorse costituisce parimenti principio assodato, all'interno dell'ordinamento giuscontabile, che il rapporto di servizio non deve necessariamente assumere connotati formali, potendo ricollegarsi anche in un investimento de facto (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n° 20132/2004 del 12 ottobre 2004).

Assume quindi rilievo preminente e sufficiente, ai fini della contestazione di responsabilità e della conseguente assunzione della qualità di parte nel collegato giudizio, la circostanza che dei soggetti, in proprio o come amministratori e rappresentanti, vuoi di diritto, vuoi di fatto, della società che ha percepito indebitamente risorse finanziarie assoggettate al vincolo di destinazione, si siano ingeriti nella gestione delle risorse collettive, incidendo negativamente sulla realizzazione del programma imposto dall'Amministrazione (Sezione Sardegna, n. 4 del 15 gennaio 2010).

Non appare conseguentemente decisivo l'incarico formale di amministratore, come sostenuto dalla difesa del VETRIANI, così come non rileva, ai fini dell'affermazione della giurisdizione, che il VETRIANI stesso abbia o meno agito come amministratore, ancorché in via di fatto.

A tali fini è, difatti, sufficiente il rilievo che il Procuratore regionale gli imputi di essersi "ingerito nella gestione del contributo pubblico, incidendo negativamente sulla realizzazione del programma imposto dall'Amministrazione e determinando uno sviamento delle finalità pubbliche perseguite" (Sez. Sardegna, sentenza n. 803 del 20 maggio 2009), essendo tale condotta sufficiente ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti, giacché inquadrabile in una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza (Cassazione, Sez. U, sentenze n. 295 del 09/01/2013 e, sempre S.U. n. 9188 del 7.06.12 e n. 23332 del 4.11.09).

Conclusivamente, nel rigettare l'esaminata eccezione, poiché l'accertamento dell'effettiva ingerenza dolosa del VETRIANI nella gestione del contributo attiene al merito della causa, il Collegio ne rimanda l'esame a tale sede.

1.B. Difetto di competenza territoriale, eccepito dalla difesa del MERLO nel rilievo che, in applicazione degli articoli 18 e 19 o 20 del codice di procedura civile, il Giudice competente a decidere la causa dovrebbe essere individuato nella Sezione Giurisdizionale per il Lazio, poiché nessuno dei convenuti ha la residenza nella Regione Sardegna, mentre il contributo era stato deliberato ed erogato a Roma presso il Ministero concedente (foro facoltativo).

Sul punto va in primo luogo rammentato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali è funzionale ed inderogabile, e si determina in base all'art. 1 della L. n. 19/1994 e all'art. 2 della L. n. 658/1984 ivi richiamato, ossia in base a norme speciali e, come tali, dirette a prevalere sulla disciplina generale che individua il foro competente con riferimento ai giudizi di diritto comune.

Le norme richiamate dettano due criteri, il primo dei quali afferisce all'espletamento dell'attività di gestione dei beni pubblici nel territorio regionale, e si fonda esclusivamente sulla territorialità in relazione all'autore del danno, mentre il secondo si collega al verificarsi in ambito regionale del fatto da cui derivi il danno.

In ragione di tale ultimo criterio la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui si è svolta l'azione generatrice del danno in base al principio del locus commissi damni, previsto in alternativa a quello della localizzazione dell'attività gestionale. Nell'ambito dell'ordinamento giuscontabile, infatti, il criterio della residenza anagrafica riguarda i soli giudizi pensionistici (Sez. III Appello, n. 23/2010 e Sez. Sardegna, sentenza. 270/2012 del 30 maggio 2012).

Applicando tali principi alla vicenda in esame, influente diventa, come il giudice d'appello ha espressamente chiarito, che l'attività di concessione del contributo si sia svolta a livello ministeriale, poiché ciò che rileva è il luogo nel quale si è realizzato il servizio di sostegno all'imprenditoria in ordine all'accesso ai

finanziamenti statali, elemento quest'ultimo che consente di localizzare gli interessi pubblici curati dall'ente nella realtà locale e di identificare quindi nel territorio della Regione il luogo di verifica del danno" (Sez. III Appello, n. 746/2010 e, in termini, Sezione I Centrale, sentenza n. 85 del 23/02/2012).

Nel caso di specie, conclusivamente, la competenza va ravvisata in capo a questa Sezione, posto che nel territorio della Regione è stato attuato il comportamento illecito degli amministratori i quali, attraverso artifici ed omissioni, hanno illecitamente conseguito e distratto dal fine previsto il finanziamento, diretto ad incidere nel territorio e nella realtà socio - economica della Sardegna (cfr. SS.RR. sent. n. 4-QM/2002 e Sezione Terza Centrale, sentenza n. 746 del 2 novembre 2010).

Di conseguenza, l'eccezione difensiva non merita accoglimento.

1.C. Difetto di legittimazione passiva, eccetto dalla difesa MERLO, sul presupposto che lo stesso, come risulterebbe dalle visure camerali prodotte, non avrebbe svolto il ruolo di amministratore, ma quello di componente del Consiglio di Amministrazione (seduta del 12 maggio 2004). Egli, pertanto, non avrebbe agito in proprio, di talché del suo operato dovrebbe essere chiamata a rispondere solo la Kongsberg e, in ogni caso, non potrebbe rispondere per i fatti svoltisi precedentemente all'assunzione della carica, per i quali difetterebbe appunto, la legittimazione.

Sul punto deve essere in primo luogo premesso che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione nell'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto, o comunque violatore di quel diritto.

Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.

All'evidenza, tali circostanze non ricorrono nel caso di specie.

Nell'articolata ricostruzione operata dal Procuratore regionale, difatti, il MERLO (come gli altri convenuti) è stato individuato quale responsabile del danno erariale (ed è su tale affermazione che va compiuta la valutazione sopra descritta) in ragione degli artifici contabili e documentali in forza dei quali erano stati ottenuti i contributi pubblici. Inoltre, la delimitazione dell'illecito disegno diretto a tal fine, compiutamente svolta in citazione, prescinde, nell'assunto accusatorio, dal limite temporale della permanenza in carica (e finanche dalla designazione formale nella carica stessa) dei singoli soggetti evocati in giudizio.

Per tale aspetto, dunque, non può ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva, poiché la valutazione degli apporti causali di ciascuno dei singoli chiamati nel verificarsi del pubblico pregiudizio è questione riservata all'esame nel merito della vicenda e in tale sede ne verrà compiuta l'analisi.

Per altro verso, con riferimento alla chiamata in causa degli amministratori, si impone qualche ulteriore specificazione, poiché dalla eccezione come formulata, parrebbe desumersi che la sussistenza del rapporto organico tra questi e la società li renda responsabili unicamente nei confronti di quest'ultima ma non anche dello Stato, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del fatto che il rapporto di servizio con l'Ente finanziatore sarebbe riscontrabile esclusivamente nei confronti della persona giuridica destinataria del finanziamento.

Sul punto questa stessa Sezione ha da lungo tempo precisato (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 123 del 18-01-2008), che qualora i danni subiti da un ente pubblico siano riconducibili ad una società, la legittimazione passiva va riconosciuta congiuntamente sia alla società stessa che ai suoi amministratori.

Assume quindi rilievo preminente e sufficiente, ai fini della contestazione di responsabilità e della conseguente assunzione della qualità di parte nel collegato giudizio, il fatto che dei soggetti, in proprio e come amministratori e rappresentanti della Società che ha percepito indebitamente risorse finanziarie assoggettate al vincolo di destinazione, si siano ingeriti nella gestione delle risorse collettive, incidendo negativamente sulla realizzazione del programma imposto dall'Amministrazione, fino a determinarne lo sviamento dalle finalità pubbliche.

Né, ai fini del riconoscimento di responsabilità concorrenti della società e dei suoi amministratori, è dato riscontrare un limite nella unicità della condotta foriera di danno erariale (nel senso che la stessa sia ascrivibile in via immediata agli amministratori e solo in via mediata alla società).

Difatti lo schermo societario non impedisce di ravvisare, anche nel diritto comune, una personale responsabilità degli amministratori che si affianca e convive con quella della persona giuridica, nell'ipotesi in cui dal comportamento o dagli atti di gestione di questi, connotati da dolo o colpa grave, derivi un danno immediato al socio o a un terzo. Il che è a dire che il doppio effetto lesivo, ascrivibile a due soggetti diversi, può trovare radice in un'unica condotta (si vedano sul punto le sentenze della Cassazione, Sezione I, n. 17710 del 3 dicembre 2002, che ha affermato che con la responsabilità societaria può concorrere quella degli amministratori o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e il terzo, qualora tra l'inadempienza della società e il comportamento di chi abbia esercitato.....le funzioni di amministratore di una società o abbia con lui -a qualsiasi titolo - cooperato sussista un nesso di causalità adeguata e, ancora, Cassazione, Sezione I, n. 2251 del 28 febbraio 1998, sulla irrilevanza della circostanza che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esse, nonché, in senso conforme, sempre Sezione I, sentenza n. 3843 del 16 marzo 2001).

Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.

1.D. Improcedibilità della domanda attrice, per carenza di interesse ad agire, formulata dalla difesa MERLO sul rilievo che difetterebbe un danno erariale definitivamente accertato e non vi sarebbe stata alcuna pronuncia di accertamento delle responsabilità, sia perché la sentenza penale di patteggiamento sarebbe stata annullata, e perciò priva di valore probatorio nel presente giudizio, sia in ragione della stipula di una polizza fideiussoria che, ove escussa, per effetto del pagamento da parte del fideiussore, estinguerebbe l'intero credito risarcitorio.

L'eccezione appare del tutto destituita di fondamento, per un duplice ordine di ragioni. Rileva, in primo luogo che la giurisdizione, in tema di responsabilità amministrativa, è propria della Corte dei conti (cfr. artt. 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), di talché è nell'ambito di tale ordinamento giudiziario, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del MERLO, che l'accertamento di detta responsabilità avviene, prescindendo del tutto dalle risultanze di processi penali e/o civili, fatti salvi gli effetti specifici che la legge ricollega alle sentenze penali irrevocabili (cfr. artt. 651 e 652 c.p.p.).

Per altro verso il danno erariale, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, deve ritenersi attuale fino a quando le somme indebitamente erogate non siano effettivamente recuperate. L'esistenza di una polizza fideiussoria non inibisce il potere del giudice contabile di pronunciarsi sul risarcimento, essendo l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, di esclusiva titolarità del p.m. contabile e, per sua natura, indisponibile (Corte Conti, sez. I, 07 dicembre 2006, n. 251). D'altro canto, non si può sostenere che, allo stato, il danno erariale non sia più esistente o attuale: l'esborso delle ingenti somme c'è stato e l'inutilità della prestazione è *icto oculi* evidente, mentre, invece, appare ancora incerto il procedimento di recupero delle somme. In ogni modo, l'eventuale recupero delle stesse, qualora determini la reintegrazione in tutto o in parte del danno pubblico qui azionato, potrà essere fatta valere dai convenuti in sede di esecuzione della presente sentenza.

1/E. Eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto al risarcimento del danno, avanzata dalle difese MERLO e VETRIANI, posto che il contributo è stato erogato nel 2003 e le condotte contestate riguarderebbero il periodo 2003 -2006, per cui la fattispecie dannosa si sarebbe perfezionata nel quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione. L'azione dovrebbe ritenersi parimenti prescritta anche qualora si volesse considerare come *dies a quo* del decorso del termine quello della conoscenza del danno in capo all'Amministrazione, in quanto le missive con cui la Kongsberg comunicava che lo stato di realizzazione del programma era in ritardo rispetto ai termini del finanziamento risalirebbero agli anni 2004-2006, così come la proposta di revoca da parte della banca concessionaria (datata 28 giugno 2006).

Sull'eccezione così formulata vanno svolte alcune considerazioni. In primo luogo, il "fatto dannoso" di cui al disposto normativo, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza contabile, non si realizza con il semplice comportamento generatore del successivo evento dannoso, ma attiene ad una fattispecie complessa,

costituita da condotta ed evento, la quale diviene completa al momento del verificarsi di quest'ultimo, e solo da questo momento la pretesa risarcitoria può essere azionata.

Appare pertanto ovvio che non è sufficiente a realizzare l'evento danno, in fattispecie come quella all'esame, la semplice erogazione del contributo pubblico.

Sul punto, deve essere in primo luogo evidenziato che, come risulta dal decreto di concessione del finanziamento, il contributo era stato erogato in via provvisoria (art. 1). L'intervento doveva essere realizzato entro il termine di 48 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento, ed erano state espressamente stabilite le ipotesi di revoca del finanziamento concesso. Ne consegue che l'erogazione della prima tranches di contributo inerisce ad un procedimento amministrativo, articolato e complesso, che può concludersi o con un provvedimento di concessione definitiva del contributo, ovvero, al verificarsi delle condizioni a tal fine previste, con la revoca dello stesso (come è stato nel caso di specie), cui consegue l'obbligo, anche convenzionalmente assunto, di restituzione delle somme percepite a titolo provvisorio. E' quindi da tale momento che, per l'aspetto che qui interessa, il diritto dell'Amministrazione può essere fatto valere ex art. 2935 c.c., trattandosi dell'atto conclusivo del procedimento a suo tempo avviato, su istanza della parte interessata.

Ciò comporta indubbi riflessi anche sull'esercizio dell'azione di responsabilità.

La tesi difensiva presuppone l'immediata conoscibilità dell'asserito danno da parte dell'Amministrazione, ma non tiene conto della circostanza che, come già precisato, la verifica (anche in sede amministrativa), del rispetto delle condizioni per l'eventuale concessione in via definitiva del contributo, avviene solo a seguito della presentazione della documentazione giustificativa della spesa e del vaglio della stessa.

Pertanto, a tutto concedere, è soltanto da tale data, con il possesso della documentazione idonea a dare contezza dell'investimento che, seguendo la tesi difensiva, l'Amministrazione avrebbe potuto (ma solo teoricamente) venire a conoscenza del verificarsi dell'evento pregiudizievole.

Peraltro, dall'esame degli atti di causa, si perviene a conclusioni diametralmente opposte a quelle formanti oggetto della tesi difensiva.

Deve essere così evidenziato che, proprio dall'attività di autocertificazione rimessa al privato, nonché dal tipo di controllo stabilito sugli incentivi in questione, l'attività posta in essere dalla Kongsberg risulta idonea ad ingenerare il convincimento della bontà dell'intervento finanziato, mentre i retrostanti meccanismi, che farebbero presumere la indebita percezione del contributo, sono stati resi palesi solo a seguito di una complessa attività di indagine della Guardia di Finanza, con controlli contabili e bancari incrociati e con accertamenti in situ. Trattasi, in altre parole, di comportamenti che, qualora il danno erariale dovesse essere ritenuto esistente, appaiono specificamente diretti a realizzare l'occultamento doloso dello stesso ex art. 1 comma 2 della [legge 14.1.1994, n. 20](#).

Difatti, come recentemente affermato dalla Sezione Terza Centrale (cfr. sentenza n° 330 del 19-10-2007), ai fini dell'individuazione dell'ipotesi qualificata dalla legge come "occultamento doloso del fatto dannoso" (sulla

quale si fonda lo spostamento in avanti dell'esordio del termine prescrizionale) non va confuso il dato relativo alla piena visibilità, all'esterno dell'azione svolta dai pubblici amministratori con quello del consapevole inquinamento di tale azione.

Solo quando l'azione "nascosta" (che può essere tale fin dall'inizio), venga disvelata, viene meno l'occultamento doloso sottostante allo svolgimento dell'attività, solo formalmente legittima. E' quindi in tale momento che diviene concretamente azionabile l'interesse pubblico al risarcimento del danno arrecato dal comportamento dei dipendenti infedeli, prendendo avvio il decorso del termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità della competente Procura regionale della Corte dei conti.

Orbene, tale termine iniziale coincide, per la giurisprudenza contabile nettamente maggioritaria, con il momento in cui viene formulata la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (cfr. Corte dei conti II Sezione n. 208/2003; I Sezione n. 122/2006, idem n. 29/2007; Sezione II, n° 296/2007), o, comunque, dalla data della informativa ex art. 129 comma 3, c.p.p. (cfr. Corte dei conti, I Sezione, sentenza n° 68/2006). Nel caso all'esame quindi, il termine in questione deve essere ricollegato alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del 21 aprile 2009 o, al più, alla trasmissione del rapporto del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, pervenuto alla Procura Regionale in data 5 luglio 2007.

In ogni modo, anche a voler tener conto della data più risalente, nella specie l'invito a dedurre, munito dell'intimazione ad adempiere e come tale per pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, idoneo ad interrompere i termini prescrizionali, risulta notificato sia al MERLO che al VETRIANI entro il quinquennio (ad entrambi alla data del 30 marzo 2012). Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.

1.F. Sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, richiesta formulata dalla difesa MONTANUCCI poiché nella vicenda sarebbe, sia pur astrattamente, configurabile la nozione di fatto vincolante, inteso in chiave naturalistica e fenomenica.

Secondo l'assunto difensivo i diversi procedimenti, penale e contabile, si baserebbero sugli stessi fatti, per cui sussisterebbero concrete ragioni di opportunità, pur riconoscendo che per costante giurisprudenza della Cassazione, ma anche, va sottolineato, della Corte dei conti, allorquando pendano nei confronti di un medesimo soggetto un processo penale ed uno di responsabilità amministrativo contabile, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso.

Infatti, venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 c.p.c. il principio della pregiudiziale penale, la sospensione "necessaria" ha ormai nel giudizio di responsabilità carattere eccezionale (sez. I centrale, n. 266/A del 17 settembre 2001), pur essendo stata ritenuta possibile per ragioni di effettiva e concreta opportunità (Corte conti, sez. I centrale, 18 febbraio 2002), e, in particolare quando la definizione del processo penale costituisca indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile (Sezione I centrale, sentenze, n. 2 dell'8 gennaio 2003; n. 143 del 26 maggio 2003 e n. 108 del 27-02-2008).

Ma così non è nel caso di specie.

Difatti, la completezza del quadro accusatorio e le modalità con cui si è svolta la condotta illecita appaiono esaustive per emettere una pronuncia definitiva senza dover attendere l'esito del giudizio penale, o disporre ulteriori adempimenti istruttori.

Ciò in ragione dei numerosi elementi probatori versati in atti, i quali consentono di esprimere, con cognizione di causa, un giudizio sulla responsabilità amministrativo patrimoniale dei soggetti convenuti. Inoltre, va osservato, tale responsabilità si differenzia da quella penale, vuoi in ordine agli elementi costitutivi, vuoi per il profilo delle regole che presiedono al suo accertamento, poiché mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" nel processo civile e/o amministrativo di danno vige la regola della preponderanza dell'evidenza (cfr. Sezione Calabria, sentenza n° 92 del 04-02-2008).

Non può pertanto dirsi sussistente alcun profilo di pregiudizialità con il processo penale avviato a carico degli odierni convenuti (e già definito in primo grado) per ipotesi di reato che, all'evidenza, non sono sovrapponibili alla condotta fonte di danno erariale oggetto di questo processo, di talché la richiesta difensiva non può trovare accoglimento.

1/G. Deve essere del pari respinta la richiesta formulata dalla difesa MERLO di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di Giacinto SABELLOTTI, in quanto quest'ultimo, oltre ad avere avuto la responsabilità della gestione operativa e contabile della società, avrebbe coinvolto il MERLO nell'affare, svolgendo un ruolo di raccordo tra lo stesso e il VETRIANI, e predisposto gli atti che il MERLO avrebbe firmato in buona fede.

In buona sostanza, secondo l'assunto difensivo, la responsabilità ascritta al MERLO troverebbe il vero artefice nella persona del SABELLOTTI, tanto che è stato chiesto, in ipotesi di condanna solidale, che gli altri soggetti, convenuti o da convenirsi, tengano indenne il MERLO stesso da tutte le somme che questi fosse tenuto a pagare in dipendenza del vincolo della solidarietà.

Fermo restando che la valutazione specifica della condotta del MERLO, e della possibile graduazione della responsabilità allo stesso ascrivibile, è esame che attiene al merito della causa, al fine di rigettare la richiesta formulata dalla difesa è sufficiente ricordare che, avuto riguardo alla posizione del soggetto che si vorrebbe fosse evocato in giudizio, nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale (cfr. I Sezione Centrale, sentenza n. 283 del 2-07-2008 e III Sezione Centrale, sentenza n. 171 del 6-05-2009), non essendo sufficiente, a tale fine, né l'esistenza di una responsabilità contestata o da contestarsi in solido (vista la configurazione dolosa della condotta del chiamando, implicita nella prospettazione difensiva), né l'asserita necessità che il processo debba svolgersi cumulativamente e congiuntamente anche nei confronti del SABELLOTTI, al fine di essere tenuto indenne, ove l'esito del giudizio sia sfavorevole, dalle conseguenze della soccombenza, non contestabili dal SABELLOTTI qualora chiamato. In entrambi i casi, difatti, si sarebbe in presenza di una situazione di cumulo di azioni, riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo.

Difatti il litisconsorzio necessario, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, presuppone (al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) che l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all'adempimento di una prestazione indivisibile, incidenti su una situazione giuridicamente inscindibile e comune a più soggetti, sì da escludere che la sentenza sia pronunciata a contraddittorio non integro e perciò inutile (inutiliter data), in quanto non idonea a fissare la volontà della legge rispetto all'intera situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cassazione civile, sezione seconda, n. 1093 del 30 gennaio 1995 e Sezioni Unite civili, sentenza 7 giugno-22 ottobre 2002, n. 14897).

Va ancora osservato che, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, basato sul presupposto che la pluralità di responsabili non configura litisconsorzio necessario, non potrebbe comunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti corresponsabili, poiché impedito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione (Sezione Terza centrale 15 gennaio 2007, n. 16).

Se è pur vero che altra parte della giurisprudenza ammette la possibilità di un litisconsorzio necessario nel giudizio di responsabilità amministrativa, tali ipotesi risultano circoscritte alla "comunanza di azione", tra soggetti citati in giudizio e altri rimasti estranei allo stesso.

Rimane, comunque, esclusa una tale evenienza nei casi, come quello in esame, in cui, a voler seguire la tesi della difesa, il danno sia stato determinato da più condotte autonomamente concausali, rientranti nel litisconsorzio facoltativo (Sezione 2^a centrale di appello, n. 218 del 20 giugno 2001; idem, n. 36 del 16 novembre 1995; Sezione giurisdizionale Campania, n. 56 del 14 gennaio 2004).

Esclusa la necessità di un'integrazione del contraddittorio, va valutata la possibilità di un ordine di intervento ai sensi dell'art. 47 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, secondo il quale "chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione; l'intervento può essere ordinato dalla sezione, d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti".

Sul punto va, però, svolto un duplice ordine di considerazioni.

Ai fini dell'esclusione di un siffatto ordine, rileva in primo luogo la circostanza che la decisione del giudice sull'opportunità o meno di ordinare l'intervento dei terzi, essendo ampiamente discrezionale, non è sindacabile, neppure quando sia motivata in modo scorretto (Corte di Cassazione, n. 4129 del 22 marzo 2002); in secondo luogo la stessa non ha riflessi pregiudizievoli sul diritto di difesa del convenuto, la cui posizione non è affatto influenzata dalla partecipazione al giudizio di terzi di cui si affermi l'esclusiva o concorrente responsabilità.

Difatti, in base all'articolo n. 1, comma 1-quater della **legge 14 gennaio 1994 n 20**, il giudice potrà provvedere alla ripartizione del danno tra coloro che saranno eventualmente ritenuti responsabili, tenendo conto del possibile coinvolgimento nella produzione dell'evento dannoso anche di altri soggetti, pur se non direttamente evocati in giudizio, a tal fine provvedendo alla eventuale riduzione dell'addebito in favore del convenuto, nei limiti delle quote corrispondenti all'effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata (Sez. Riunite, 20 giugno 2001, n. 5/QM), lasciando al Pubblico ministero di valutare se promuovere

o meno altro giudizio per la pretesa non soddisfatta (così, tra le tante, Sezione giurisdizionale Basilicata, n. 128 del 27 aprile 2006).

Anche tale richiesta deve, pertanto, essere respinta.

2. Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali e/o preliminari poste dalle difese dei convenuti, può passarsi al merito della causa.

Il dato essenziale che traspare con palese evidenza, sia dalla ricostruzione della vicenda svolta in narrativa, che da un compiuto esame degli atti di causa, è l'esistenza ed attualità del pregiudizio erariale contestato dalla Procura agente.

Vi è da dire che sul punto tutte le difese, di là dalle questioni concernenti la polizza fideiussoria e la non attualità del danno ricollegata a tale circostanza, nulla hanno potuto obiettare: l'iniziativa non è stata realizzata, nonostante l'ingente contributo ottenuto, e sono state del tutto disattese le finalità perseguite dal Legislatore. Ovvìa conseguenza è che la fattispecie di danno erariale può ritenersi compiutamente realizzata, sia in termini di ingiusta diminuzione patrimoniale, corrispondente al finanziamento ricevuto, che di mancato conseguimento dell'utilità attesa.

Per altro aspetto, va rilevato che le difese dei convenuti non sono entrate nel merito delle singole operazioni illecite esaminate dalla Guardia di finanza, ma si sono limitate, oltre che a una generica e apodittica negazione delle affermazioni dell'attore, a cercare di ridimensionare il ruolo svolto dai rispettivi assistiti all'interno della società Kongsberg, enfatizzando per contro l'incidenza dei comportamenti degli altri chiamati in causa, o di soggetti rimasti estranei al giudizio, cui andrebbe ascritta la responsabilità dell'acclarato danno erariale.

In particolare:

a) Il MERLO ha specificato di non svolto l'incarico di amministratore unico della Kongsberg, ma di aver fatto parte del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai signori Giacinto SABELLOTTI e Alberto VETRIANI ed ha sostenuto che la responsabilità andrebbe ascritta a questi ultimi, avendo il SABELLOTTI materialmente predisposto le dichiarazioni, da lui sottoscritte in buona fede, mentre il VETRIANI sarebbe l'artefice dell'intero programma. Inoltre, sempre il VETRIANI, sarebbe stato il beneficiario delle somme pagate alla Casper Communication e alla AZ Global Research, le quali non avrebbero avuto, in nessun caso, e neppure in minima parte, come destinazione finale il MERLO o soggetti a lui riferibili;

b) Il MONTANUCCI ha precisato di aver rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nella compagine sociale a decorrere dal 4 marzo 2004, giacché aveva maturato il sospetto che le operazioni di tali società mascherassero, in realtà, un progetto criminoso architettato, a sua completa insaputa, dal VETRIANI e dal MERLO, sospetto che avrebbe trovato conferma nell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per indagini preliminari. Conseguentemente, le condotte delittuose, reiterate nell'arco di due anni e mezzo, in esecuzione di

un disegno criminoso, organizzato, predisposto e eseguito dai soggetti previamente indicati, non potrebbero assurgere a presupposto di alcuna responsabilità erariale nei suoi confronti;

c) Il VETRIANI ha sostenuto che gli amministratori di diritto (MERLO e MONTANUCCI), avrebbero utilizzato le totalità delle somme erogate dal Ministero prima che lo stesso VETRIANI entrasse a far parte del Consiglio di Amministrazione della Kongsberg Sardegna, nel maggio 2004, e che fino a tale data non vi sarebbero stati passaggi di denaro tra i conti della predetta società e una qualsiasi delle società "riconducibili" al VETRIANI. Dei contributi pubblici avrebbero, quindi, disposto gli amministratori di diritto. In particolare, il MERLO avrebbe operato sui conti correnti della società e sarebbe stato il solo ad averne la possibilità anche quando non ricopriva più la carica di amministratore. Egli, inoltre, avrebbe distratto parte delle somme erogate dal Ministero per finalità esclusivamente personali, e al MERLO e al MONTANUCCI sarebbe "ritornata" la quasi totalità delle somme versate alla AZ Global per il tramite della comune società M&M Partners. A tali soggetti sarebbe dunque riconducibile la responsabilità.

Infine, tutte le difese hanno ritenuto che la valutazione del comportamento dovrebbe essere limitata al periodo di permanenza nella carica dei convenuti, con esclusione del vincolo di solidarietà.

A confutazione delle argomentazioni difensive testé riportate, osserva il Collegio che la vicenda per cui è causa si presenta del tutto peculiare: tanto il danno erariale quanto le condotte che lo hanno determinato si presentano come il portato di un unico disegno, che ha visto la fattiva partecipazione e il coinvolgimento di tutti i convenuti, e che postula la loro piena consapevolezza delle modalità operative e degli obiettivi da perseguire.

Ovviamente, tale circostanza non consente frazionamenti di periodi di permanenza nella carica di amministratore dei singoli chiamati in causa (in particolare il MERLO e il MONTANUCCI), al fine di determinarne la responsabilità: l'avvicendamento al vertice della società è elemento che non inficia l'accordo illecito, sottostante alle varie operazioni commerciali, che permea l'intera vicenda e che, già descritto dalla Procura regionale, trova piena e circostanziata conferma nel materiale probatorio in atti e, in particolare, negli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, i cui esiti sono stati compendati nei rapporti del 25 giugno 2007 e dell'8 gennaio 2009.

Ai predetti fini, nel richiamare quanto già esposto nella narrativa della presente pronuncia, basta porre mente alle seguenti circostanze:

a) la costituzione, avvenuta pressoché contestualmente alla pubblicazione del bando per l'erogazione dei contributi, di tutta una serie di società, legate tra loro da partecipazioni incrociate, utilizzate per dirottare la prima tranche del finanziamento. In particolare, dalle schede delle partecipazioni personali dei soggetti convenuti e schede societarie (cfr. atti affollati ai numeri da 241 a 259 e da 1020 a 1041), risulta che la Kongsberg, la Business Promotion, la DB Evolve, la M&M Partners, la Finavet (queste ultime tre società destinatarie delle somme e nel contempo -M&M Partners e Finavet- detentrici di consistenti partecipazioni in Kongsberg) sono state costituite tutte nel 2001. Con l'utilizzo delle contabili predisposte dalla società canadese AZ Global Research & Engineering, anch'essa riconducibile al VETRIANI, sono stati posti in essere tutta una

serie di rapporti contrattuali, destinati a "far perdere le tracce" dei pagamenti, resi a fronte di prestazioni di minimo valore (versione DEMO del software acquistato), e a far pervenire le somme, di provenienza pubblica, alle suddette società di proprietà dei convenuti;

b) l'esistenza, in parallelo, di contratti tra AZ Global Research & Engineering e diverse società ascrivibili ai convenuti: Business Promotion, M&M Partners e DB Evolve, destinati a far rientrare nelle società predette le somme erogate dalla Kongsberg per l'acquisto del software, utilizzate poi al fine di dimostrare l'apporto di capitale proprio, richiesto dalla normativa di settore (si veda la ricostruzione dei flussi finanziari operata dalla G.d.F.- aff. ai numeri 504 e seguenti degli atti di causa);

c) l'esistenza di diverse scritture private tra la AZ Global e la Kongsberg (cfr. aff. ai nn. 476 e seguenti) dirette alla fornitura, per stadi (fornitura iniziale e sviluppo) del sistema software, di fatto contenente solo DEMO;

d) l'esistenza di numerose mail e comunicazioni dell'Amministratore della AZ Global (cfr. atti affollati ai nn. 453 e seguenti), indirizzate ai soggetti convenuti nelle quali (mail del 23 gennaio 2004 e 25 e 26 marzo 2004, indirizzate al MONTANUCCI), venivano rese note le modalità di rientro delle somme pagate dalla Kongsberg e, in prosieguo di tempo, si presentano esplicative dell'assetto sottostante ai rapporti tra Kongsberg e AZ Global, con il diretto coinvolgimento del VETRIANI (cui il TYTARENKO si rivolge per avere soluzioni ai problemi di liquidità finanziaria che andava affrontando) e del MERLO;

d) altre mail, stavolta tra il GEMMA (subentrato al RIGNANI LOLLI, redattore del business plan per la Kongsberg) e il TYTARENKO, inviate per conoscenza al MONTANUCCI che, nel dare atto del cambio al vertice della Kongsberg, conferma i vari progetti e riferisce che anche prima il legale rappresentante della Kongsberg era il MERLO, diventato "the new managing director";

e) atti riferibili a VETRIANI Alessandro, figlio di Alberto VETRIANI, tra cui, in particolare, la mail inviata al MERLO in data 20 luglio 2006, con allegata la procura speciale che il MERLO doveva firmare, con indicazioni sulla costituzione di una nuova società, denominata "Kongsberg MADA", da detenersi per il 90% dalla Kongsberg Sardegna, e avente come Amministratore la signora Sonia LAVAZZA e come direttore il VETRIANI Alberto (da tale atto si desume che l'architettura societaria è già stata delineata, ad opera del VETRIANI, che ottiene l'avallo del MERLO). La signora LAVAZZA è risultata essere la rappresentante della società ENERGY WORLD, con cui la Kongsberg aveva stipulato accordi (scritture private del 10 ottobre 2005 e 27 marzo 2006) per il reperimento di un sistema satellitare del costo, finale, di euro 2.500.000,00 (atti affollati ai nn. 476 e seguenti), notevolmente superiore a quello risultante dalla proposta del TYTARENKO per analogo sistema, ripresa dal VETRIANI Alessandro (cfr. aff. 494: euro 1.100.000,00).

Il fitto intreccio di rapporti societari e contrattuali, che emerge dalle riferite circostanze, trova completamento nell'aspetto, puntualmente evidenziato dalla Procura attrice, della destinazione delle pubbliche contribuzioni.

Attraverso la stipula di contratti, per così dire, paralleli, è rientrato nella disponibilità delle società dei soggetti convenuti gran parte del contributo erogato (la sola prima tranche di euro 1.319.000,00).

Difatti: a) per la fattura n. 8 del 1° luglio 2004, di importo pari a € 750.000,00, emessa dalla Casper Communication è stato in primo luogo appurato che, nelle contabili di detta società, tale fattura riporta altro importo e altro destinatario. Al versamento effettuato dalla Kongsberg in favore della ditta, di euro 300.000,00 è seguita l'immediata restituzione di gran parte dell'importo, pari a € 280.000,00 in favore della DB Evolve (del VETRIANI); b) le somme versate alla AZ Global sono a loro volta "rientrate" nella disponibilità delle diverse società, riferibili sempre ai convenuti, ossia M&M Partners, Finavet e DB Evolve, mediante la stipula dei contratti cui si è in precedenza fatto cenno (come analiticamente rappresentato dai rapporti della G.d.F. ai quali si fa rimando: cfr. atti affolati ai nn. 504 e seguenti del fascicolo di causa).

Ma che, sin dall'origine, l'obiettivo perseguito attraverso la costellazione delle società fosse quello di entrare in possesso della contribuzione statale, per maturare guadagni non corrispondenti ai reali investimenti, trova conferma nelle dichiarazioni rese agli organi di Polizia giudiziaria dal TYTARENKO, supportate dalle acquisizioni documentali sopra indicate, e dal RIGNANI LOLLI, redattore del business plan, che venne estromesso non appena pubblicata la graduatoria e prontamente sostituito da Filippo GEMMA, nonostante egli fosse in grado di rendere operativa la stazione geosatellitare in breve tempo, in considerazione della sua esperienza professionale pregressa (cfr. atti affolati ai nn. da 224 a 226, in cui precisa di essere stato allontanato dal MERLO e MONTANUCCI e, ancora, che il sito in cui far sorgere lo stabilimento era stato individuato dal VETRIANI).

In particolare, poi, il TYTARENKO (cfr. atti affolati ai nn. da 209 a 215) ha dichiarato che era stato MONTANUCCI, unitamente al GEMMA, a prendere i primi accordi (tra settembre e dicembre 2003) per la fornitura del software ISSRDD di sua proprietà. Tali accordi prevedevano che a fronte del consistente pagamento da parte della Kongsberg Sardegna s.r.l. per detta fornitura (si ricorda che analogo programma era stato venduto alla Business Promotion di VETRIANI per il ben differente importo di euro 60.000,00), la quasi totalità delle somme ricevute dalla AZ Global sarebbero dovute "rientrare" nelle società M&M Partners, DB Evolve o in altre società comunque collegate ai convenuti (ne perverranno alla Finavet).

Così delineato il quadro fattuale, in cui il danno erariale è maturato, ai fini dell'accertamento dei requisiti che fondano la responsabilità erariale, va in primo luogo ricordato che è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati, e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (in tal senso, Cassazione: S.U. n.10062 del 2011 e si ricordano, di interesse, S.U. n. 10137 del 2012 e n. 9846 del 2011). Per quanto concerne il danno, dall'esame degli atti emerge con tutta evidenza che l'erogazione dell'agevolazione finanziaria, disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto di concessione provvisoria n. 123747 del 23 giugno 2003, non è stata utilizzata per il conseguimento degli scopi ivi previsti e

richiesti, in quanto l'iniziativa imprenditoriale che avrebbe legittimato la corresponsione del contributo non è stata realizzata.

Dal complesso della normativa di riferimento si evince, chiaramente, che i contributi di cui hanno usufruito i convenuti mirano allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, sulla base della valutazione della idoneità dell'iniziativa al conseguimento di tale scopo. Pertanto, l'erogazione di pubbliche risorse trova giustificazione soltanto nella coincidenza del fine imprenditoriale privato col previsto obiettivo di pubblico interesse, il cui raggiungimento è normalmente assicurato dall'effettiva e complessiva attuazione del proposto piano di investimenti.

Per altro verso (e ciò assume rilievo ai fini della individuazione del prescritto requisito soggettivo), la stessa normativa ha previsto pregnanti oneri autocertificativi a carico dei privati imprenditori, non solo richiedendo il rispetto di regole di leale collaborazione, ma determinando l'insorgere di un rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziante e il privato beneficiario e qualificando in tal modo (in senso amministrativo), la responsabilità che potrebbe derivare da dichiarazioni non veritiere e finalizzate ad un uso distorto delle risorse pubbliche.

Alla luce delle evenienze sopra descritte, tale documento patrimoniale per l'ente pubblico consegue, sotto il profilo eziologico, all'attività svolta dalla società Kongsberg in persona degli Amministratori di diritto, MERLO e MONTANUCCI, e del gestore di fatto VETRIANI Alberto, che hanno fittiziamente realizzato le condizioni per il conseguimento di un contributo pubblico non spettante.

Ciò, sia per quanto concerne il dovuto apporto di mezzi propri, rivelatosi quale mero esito di una serie di giroconti fittizi, sia in relazione alla fornitura di macchinari, impianti e attrezzature, nei fatti limitata all'acquisizione di un programma software, contenente solo DEMO sia, infine, per lo stabilimento aziendale, la cui costruzione risulta appena iniziata, come riscontrato dai militari della Guardia di Finanza.

Dalle emergenze probatorie in atti, traspare con piena evidenza che il documento subito dal Ministero dello Sviluppo Economico sia causalmente derivato da una summa di comportamenti connotati, per l'aspetto che rileva in questa sede, dalla piena coscienza e consapevolezza della antiggiuridicità della condotta e dell'ingiustizia del danno causato all'Erario, nel che si concretizza l'elemento psicologico del dolo (civile).

Traspare con altrettanta evidenza che il meccanismo utilizzato sia per documentare le spese non sostenute che, per altro verso, per simulare l'apporto di capitali propri, previsto quale condizione per l'erogazione del contributo, è stato reso possibile ed attuato attraverso la compartecipazione, volontaria e programmata, di tutti i convenuti: laddove uno solo di essi non avesse preso parte allo schema illecito, presente ab origine, la fattispecie di danno non si sarebbe perfezionata.

Come risulta da tutte le circostanze sopra evidenziate e dagli indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili dal materiale probatorio versato in atti, non esiste soluzione di continuità nell'operato della Kongsberg, sia con il MONTANUCCI come amministratore, sia con il subentro, dal maggio 2004, del MERLO e del VETRIANI nelle

cariche sociali, anche se quest'ultimo con compiti, all'apparenza, limitati (delegato a seguire le problematiche tecniche e legali della società, cfr. produzioni difesa MERLO, allegato 3).

Non vale dunque eccepire da un lato il venir meno della carica di amministratore (MONTANUCCI) o, dall'altro, l'assunzione di cariche dopo la spendita (per l'invero parziale) della pubblica contribuzione (MERLO e VETRIANI), posto che, come già rilevato, nella storia della Kongsberg non è possibile separare un prima e un dopo, a non voler considerare che il facile cambio al vertice di una società (di proprietà degli stessi convenuti, in ragione della quote possedute) rappresenta "uno schermo", labile assai nel caso che ne occupa, per delimitare possibili responsabilità.

Che non vi sia soluzione di continuità e che il percepimento del contributo di per sé non costituisca l'unico discrimine temporale, è circostanza comprovata dal fatto che le società loro riferibili (M&M Partners, Finavet e DB Evolve), anche detentrici di quote sociali di Kongsberg (M&M Partners e Finavet), hanno incassato, fin dalla costituzione della Kongsberg stessa, ed hanno continuato a percepire, nonostante l'intervenuto cambio degli organi di amministrazione, le somme loro "rigirate" dalla Casper e AZ Global.

La gestione del contributo va, dunque, vista nel suo svolgimento globale, a partire dagli impegni di spesa della società percettrice (nel caso chiaramente inesistenti fin dall'origine), fino all'effettiva utilizzazione degli stessi (rientro nelle società di cui si è detto e utilizzo ai fini dell'aumento del capitale sociale, in luogo del dovuto apporto privato).

E mette conto di sottolineare che, per quanto consta in atti, la Kongsberg null'altro risulta aver fatto che non "gestire", nei modi illeciti più sopra esaminati, la pubblica contribuzione.

Venendo, dunque, all'esame della singola posizione dei chiamati in causa, va precisato quanto segue, partendo dalla logica premessa che, come più volte evidenziato, il disegno della gestione del finanziamento, unica attività svolta dalla società, è stato delineato ab origine e come tale è proseguito, salvo essere fermato da interventi del tutto estranei e non dominabili dagli odierni convenuti.

Va allora osservato, con riferimento alla posizione del MONTANUCCI, che l'architettura dell'utilizzo del finanziamento ha inizio nel momento in cui egli era amministratore in carica della Kongsberg e, contemporaneamente socio al 50% della M&M Partners (l'altro 50% era di proprietà del MERLO). Alla sua gestione (condotta in singolare sintonia con le azioni del VETRIANI e del MERLO) risalgono le prime operazioni (oltre che l'incasso del contributo) di "rientro" dei fondi alla società di cui era comproprietario e l'utilizzo di parte di essi al fine di simulare il finanziamento obbligatorio di capitale proprio (cfr. finanziamenti della M&M Partners alla Kongsberg in data 22-4-2004, per 170.000 euro, proseguiti con il subentro del MERLO, in data 12-7-2004 per 150.000,00 euro: in entrambi i casi riversamenti provenienti dalla AZ Global).

Per le ragioni sopra esposte il venir meno della carica di amministratore, dal 10 maggio 2004, non costituisce esimente di responsabilità, essendo proseguiti, da un lato, i rapporti d'affari con il MERLO (comproprietà della società M&M Partners e di altre società ricollegabili ai due soggetti, come da atti affollati ai nn. da 245 a 248 degli atti di causa) e, dall'altro, il sistema di false fatturazioni, pagamenti e rientri delle

somme versate alla AZ Global e alla Casper, in esecuzione dello schema originario (cfr. dichiarazioni di TYTARENKO e atti documentali più sopra elencati).

E', infine, il caso di sottolineare che a nulla rilevano gli eventuali "dissidi" successivamente insorti con il MERLO, sicuramente non dovuti, come sostenuto nella memoria di costituzione in giudizio, al sospetto che le operazioni delle società coinvolte mascherassero un progetto criminoso, non fosse altro perché, lungi dal denunciare od appalesare alle competenti autorità tali sospetti, ha continuato a "lucrare", attraverso le partecipazioni societarie, i proventi del progetto stesso di cui egli era stato, quantomeno, un co-ideatore.

Analoghe considerazioni vanno svolte per il VETRIANI. Le difese si sono incentrate principalmente sul fatto che il convenuto non abbia rivestito la qualifica di amministratore, di diritto e/o di fatto, della Kongsberg, e che gli amministratori di diritto (MERLO e MONTANUCCI), avrebbero utilizzato le totalità delle somme erogate dal Ministero prima che lo stesso VETRIANI entrasse a far parte del Consiglio di Amministrazione della società, nel maggio 2004.

Anche in tal caso l'esame degli atti di causa evidenzia una realtà affatto differente da quella prospettata negli scritti difensivi.

In accordo con l'assunto accusatorio, ritiene il Collegio che il VETRIANI debba essere riconosciuto come uno dei cogestori del finanziamento, e figura di tutta rilevanza nella creazione dell'articolato sistema societario, contrattuale e contabile che ha caratterizzato la vicenda.

In particolare, non può essere scordato che egli era socio della Kongsberg, tramite la Finavet e, dal mese di maggio del 2004, era stato delegato a seguire le problematiche tecniche e legali della società; era amministratore unico della stessa Finavet, nonché della DB Evolve, ed era socio al 50% della società canadese AZ Global, "collettore" di gran parte delle risorse provenienti dal finanziamento pubblico.

Innegabile appare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal TYTARENKO, amministratore della AZ Global, supportate da documentati elementi, che il VETRIANI abbia "guidato" la fornitura dei beni oggetto della spesa rendicontata, e la stipula dei contratti "paralleli" che hanno consentito il rientro delle somme versate dalla Kongsberg alle società dei convenuti tra cui, non ultima, la DB Evolve.

In pratica, la AZ Global, figurativamente, risultava fornitrice del software, ma in realtà si limitava a distribuire le maggiori somme ricavate dall'abnorme prezzo del sistema fornito, consentendo al VETRIANI, unitamente al MERLO e MONTANUCCI, di riavere la disponibilità dell'importo sovrappagato.

Ancora, il VETRIANI risulta aver intrattenuto i rapporti con la Casper Communication la quale, dopo il primo pagamento di euro 300.000,00 (effettuato dalla Kongsberg senza alcun titolo), aveva rigirato alla Finavet euro 280.000,00 (somma in parte impiegata da quest'ultima, per euro 255.000,00, per eseguire l'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea della Kongsberg).

Ad ulteriore conferma del fondamentale ruolo svolto dal VETRIANI valgano tutte le emergenze probatorie più sopra illustrate, tra cui la corrispondenza ascrivibile al VETRIANI Alessandro e le dichiarazioni rese dal

RIGNANI LOLLI (scelta del sito in cui far sorgere lo stabilimento della Kongsberg, e proposta di costituire la Business Promotion, con lo scopo di rivendere alla Kongsberg stessa il sistema informatico acquistato dalla AZ Global).

In conclusione, traspare con palese evidenza, da tutto il materiale probatorio in atti, che il VETRIANI ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione della pubblica contribuzione ma, poiché tale gestione è, nei fatti, l'unica attività svolta dalla società Kongsberg, sussiste, ad avviso della Sezione, la sostanziale coincidenza tra gestore di fatto del contributo e amministratore di fatto della società.

E' pertanto in tale veste che il VETRIANI deve rispondere del danno causato, con dolo, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Rimane da esaminare la posizione del MERLO il quale ha, nella sostanza, dedotto che nella sua attività di amministratore egli sarebbe rimasto all'oscuro degli artifici e raggiri, attuati da altri soggetti, individuati nel VETRIANI e nel SABELLOTTI, per cui avrebbe agito in completa buona fede.

Ancora una volta le affermazioni difensive sono totalmente smentite dall'esame degli atti di causa.

Rileva, in primo luogo, la circostanza che il MERLO ha attestato, in diverse occasioni, in veste di amministratore e rappresentante legale della Kongsberg, che la società aveva maturato i requisiti per conseguire le ulteriori quote di finanziamento, nonché per mantenere quelle già ricevute (attestazione del 10.11.2004, in cui si certifica che erano state sostenute spese per 2.276.468,01 euro e che lo stato dei lavori era pari al 52% circa dell'investimento; attestazione del 28.02.2005, in cui si certifica che erano stati realizzati investimenti nel 2004 pari a, 2.319201,83 euro; attestazioni del 03.05.2005 e del 20.12.2005 in cui si certifica che i titoli di spesa erano rispondenti ai beni acquisiti; attestazioni del 03.05.2005 e del 10.07.2007, in cui si certificano le spese sostenute, rispettivamente, pari a 2.331.561,99 euro e a 2.673.555,71 euro).

Si tratta all'evidenza di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà dell'investimento, chiaramente percepibile anche dall'amministratore più sprovveduto, laddove si consideri che è stato definitivamente accertato che lo stabilimento non è mai stato realizzato e che i lavori relativi (cfr. verbale di sopralluogo del Banco di Sardegna dell'11 novembre 2005) erano pari al 7,13 %; l'opera è risultata, inoltre, in stato di totale abbandono il 23 luglio 2007, all'atto delle rilevazioni fotografiche della Guardia di Finanza.

Il MERLO risulta, inoltre, firmatario del contratto con cui la AZ Global affidava ricerche di mercato alla M&M Partners (aff. 282 e seguenti), ma che aveva il precipuo fine di far affluire le somme di provenienza pubblica alla società da lui amministrata; firmatario della procura richiesta dal VETRIANI Alessandro il 20 luglio 2006 per la costituzione di una nuova società Kongsberg MADA, da detenersi per il 90% dalla Kongsberg Sardegna; ha beneficiato, unitamente agli altri cogestori del "rientro" dei fondi alla società di cui era comproprietario (cfr. MONTANUCCI) e ha disposto l'utilizzo di parte degli stessi al fine di simulare il finanziamento obbligatorio di capitale proprio.

Infine, è stato a sua volta destinatario delle mail del TYTARENKO, dalle quali emergevano con palese evidenza le sopraffazioni subite dalla società da questi amministrata.

Nel richiamare tutto il complesso delle emergenze probatorie in atti, in precedenza e a più riprese descritte, e le considerazioni già svolte per gli altri convenuti, deve concludersi che anche per il MERLO, lungi dal ritenere sussistente una qualsivoglia buona fede, va affermata la responsabilità erariale a titolo di dolo.

Il complesso degli intrecci d'affari, di partecipazioni, di benefici economici ottenuti, delle operazioni contrattuali e bancarie poste in essere, denotano non solo la piena consapevolezza della condotta osservata, ma la più totale comunanza di intenti con gli altri convenuti, presente dall'origine (cfr. dichiarazioni RIGNANI LOLLI) e proseguita per tutto l'arco temporale interessato dalla vicenda (si veda la corrispondenza con il VETRIANI Alessandro), interrotta solo dall'intervento di fattori esterni e non governabili dalla volontà del MERLO, a nulla rilevando che il collaudato sodalizio si sia poi deteriorato, con l'insorgere di dissidi tra i chiamati in causa.

Va, infine, esaminata la subordinata richiesta della difesa del MERLO, in caso di condanna solidale, di una ripartizione interna dell'obbligazione, da effettuarsi in via di principio ai sensi dell'art. 1298 c.c., aspetto non precluso alla cognizione di questo Giudice, in quanto la solidarietà passiva non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali.

Sul punto, premesso che, come è noto, il soggetto danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, ritiene la Sezione che, nel caso in esame, non sussista motivo alcuno che imponga una differenziazione tra le condotte dei convenuti, avendo tutti fattivamente e consapevolmente posto in essere le attività in precedenza descritte, ed avendo tutti ottenuto somme di pertinenza pubblica cui non avevano diritto.

Il che impone qualche considerazione sulla figura del SABELLOTTI, che il MERLO sostanzialmente vorrebbe evocato in giudizio al fine di essere tenuto indenne dall'obbligazione risarcitoria.

In disparte ogni valutazione sull'interesse del MERLO, data la connotazione dolosa del comportamento da lui osservato, alla chiamata in giudizio del SABELLOTTI, va rilevato che il fatto che quest'ultimo fosse, in qualche modo, consulente del MERLO stesso o lo avesse posto in contatto con il VETRIANI, non incide sulla condotta tenuta dal MERLO e sulla piena consapevolezza (dimostrata per tabulas) che egli aveva della reale situazione societaria (non fosse altro perché vista la pleora delle società amministrata e/o partecipate, non può certo dirsi persona estranea e non avvezza al "mondo degli affari"). Analoga consapevolezza va rinvenuta nella firma delle attestazioni di spesa che via via andava presentando all'Amministrazione, non rilevando affatto che siano state materialmente predisposte dal SABELLOTTI, avendole il MERLO condivise e fatte proprie, nell'esercizio della funzione rivestita.

In ogni modo il SABELLOTTI, a differenza degli altri convenuti, non risulta aver avuto (né risulta altrimenti dimostrato) un ruolo diretto e un vantaggio diretto (essendo solo socio, nettamente minoritario, della Kongsberg) dall'ampio coacervo di rapporti intessuti tra le varie società.

Anche la carica di consigliere delegato di Kongsberg, assunta dal 12 maggio 2004, non giustifica un suo diretto coinvolgimento, laddove si ponga mente alla circostanza che la possibilità di stipulare i contratti era limitata all'importo di € 50.000,00 (di gran lunga inferiore alle forniture oggetto di contestazione) e che il MERLO si era visto attribuire, nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione della Kongsberg, i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Che il SABELLOTTI fosse, conclusivamente, depositario delle scritture contabili di società coinvolte nell'operazione, e consulente del MERLO e/o consulente delle altre società, non è elemento, come correttamente sostenuto dal Pubblico Ministero nel corso della discussione, idoneo ad incardinare nei suoi confronti il "rapporto di servizio" con la Pubblica Amministrazione, occorrendo per questa "estensione della responsabilità" l'effettiva gestione del pubblico denaro, che sola può giustificare l'insorgere di una "responsabilità erariale" (Cassazione SS. UU, ordinanza n. 23599 del 22/11/2010).

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte il danno erariale va ascritto, in solido, a tutti i convenuti, in ragione dei comportamenti consapevolmente rivolti ad alterare la realtà dei fatti, al fine di conseguire indebitamente i benefici economici richiesti, rendendo priva di utilità la relativa spesa pubblica: comportamenti dai quali, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, discende, con la medesima qualificazione, la responsabilità della Società Kongsberg, in quanto distinto soggetto di diritto (nella specie dotato di personalità giuridica privata, trattandosi di società a responsabilità limitata), legato - giova ribadire - da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, poiché beneficiario di finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di fini pubblici, della cui mancata attuazione la società predetta deve essere dichiarata parimenti responsabile (cfr. da ultimo, per la responsabilità diretta degli amministratori, Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 5019 del 03/03/2010).

Poiché si tratta di danno erariale imputabile causalmente a più soggetti che hanno "agito con dolo", essi, ai sensi dell'art. 1-quinquies della **legge 14 gennaio 1994 n. 20**, sono da ritenere solidalmente responsabili e con detto vincolo di solidarietà va sancita l'obbligazione di risarcimento e va emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore (Sez. Sardegna, sent. n. 123 del 18/01/2008 e n. 2410/08 del 9 dicembre 2008), per il definitivo importo di € 1.319.635,00.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (ossia dall'erogazione del finanziamento) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

condanna la società Kongsberg Sardegna s.r.l., e i signori Carlo MERLO, Pier Angelo MONTANUCCI e Alberto VETRIANI a pagare in solido tra loro, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero dello Sviluppo Economico, la somma di € 1.319.635,00 (diconsi euro un milione trecento diciannovemila seicento trentacinque), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì i suddetti convenuti soccombenti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 2527,64

(diconsi euro duemilacinquecentoventisette/64);

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 4 e 19 dicembre 2014.

L'ESTENSORE
LOCCI f.to Mario SCANO

IL PRESIDENTE</H4> f.to Maria Elisabetta

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus